Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 104° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Venerdì, 21 giugno 1963** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 *Fascicoli annate arretrate: il doppio*

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 · Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963
registro n. 33 Difesa-Esercito, foglio n. 228

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARCHIONI Amerigo, nato a Patrica (Frosinone) il 12 ottobre 1914, soldato Reparto autonomo Ospedale coloniale principale Gondar. — Soldato di sanità, in servizio presso l'Ospedale coloniale principale di Gondar, quale infermiere al reparto oftalmico. Durante i bombardamenti aerei, nonostante l'ordine ricevuto di recarsi ai rifugi, preferiva sempre rimanere nel suo reparto, per poter, con la sua presenza e con la parola, infondere coraggio e tranquillità a quei malati che per la loro gravità non potevano lasciare il letto e per dar loro la necessaria continua assistenza. Durante un intenso bombardamento aereo sull'Ospedale, deliberatamente voluto dal nemico il giorno 7 settembre 1941, sotto il lancio e lo scoppio degli spezzoni si lanciava generosamente al soccorso dei feriti, sprezzante del grave pericolo a cui si esponeva, rimanendo egli pure ferito in più parti del corpo. Magnifico esempio di altruismo e di grande attaccamento al dovere. — Gondar, addì 7 settembre 1941.

(5552)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 828.

Modificazioni dello statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 51 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la Facoltà di architettura della Scuola diretta a fini speciali in Scienze ed Arti grafiche.

TITOLO IX

Facoltà di architettura

Scuola diretta a fini speciali in Scienze ed Arti grafiche.

Art. 52. — La Scuola ha il fine di promuovere la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio dell'industria e di preparare i relativi docenti al servizio della Scuola.

Art. 53. — La durata del corso di studi è di due anni.

Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o del diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente a titoli specifici ritenuti idonei, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola, dal Consiglio di facoltà; nonchè gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, aventi titolo riconosciuto equipollente dal medesimo Consiglio della facoltà.

Ogni anno e tempestivamente, il Consiglio della facoltà di architettura determinerà il numero massimo degli studenti ammissibili al 1° corso.

Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno aver ottenuto le migliori votazioni per il conseguimento dei diplomi anzidetti.

Art. 54. — L'anno accademico ha inizio e fine coincidenti con quelli della Facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al rettore del Politecnico di Torino, deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di nascita, titoli di studio di cui all'art. 53 in originale, tre fotografie di cui una autenticata, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui.

Art. 55. — Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio della facoltà di Architettura e nominato dal rettore del Politecnico.

Il Consiglio della scuola, presieduto dal preside della Facoltà di architettura, si compone del direttore della Scuola medesima e di tutti i professori designati a tenere i corsi prescritti.

Gli insegnanti della Scuola, proposti dal Consiglio della Facoltà di architettura e nominati dal rettore, possono essere scelti tra: i professori ufficiali, i liberi docenti, gli aiuti ed assistenti della Facoltà di architettura o di altra Facoltà, nonchè tra persone di riconosciuta competenza, anche fuori dell'ambito universitario.

Art. 56. — Le materie di insegnamento sono:

nel 1° anno:

Fisica, Matematica (1 quadrimestre per ciascuna);
Merceologia nel campo della stampa;
Cultura generale nel campo della stampa;
Storia della scrittura;
Disegno;
Tipologia;

nel 2° anno:

Studio degli stampati;
Economia;
Tecniche della stampa;
Meccanica;
Composizione della stampa;
Aziendologia nel campo della stampa.

Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche anche in stabilimenti grafici da destinarsi.

Art. 57. — I programmi di insegnamento vengono predisposti, di anno in anno, dal Consiglio della scuola e sottoposti alla approvazione del Consiglio della Facoltà di architettura. Il Consiglio della scuola determina anche l'orario dei corsi e delle esercitazioni.

Art. 58. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata ogni quadrimestre al direttore della Scuola.

Art. 59. — Per essere ammessi al secondo corso, gli iscritti debbono aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza e superato almeno quattro esami del primo corso.

Art. 60. — Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma consistente in una monografia su argomento assegnato da docente della Scuola scelto dal candidato, ed in un colloquio gli iscritti dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti del biennio di studi ed aver compiuto con esito favorevole le determinate esercitazioni pratiche.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una delle due sessioni dell'anno scolastico seguente e per una sola volta. Non conseguendo la idoneità al secondo esame, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 61. — Le Commissioni esaminatrici, nominate dal preside della Facoltà di architettura, su proposta del direttore della Scuola sono composte:

per gli esami di profitto: dall'insegnante della materia, presidente; da un insegnante di materia affine e da un cultore della materia;

per l'esame finale di diploma: dal preside della Facoltà di architettura, presidente; dal direttore della Scuola; da sei membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da tre membri scelti fra i cultori della materia di insegnamento dei due anni di corso.

Qualora il direttore della Scuola sia anche il preside della Facoltà, i membri scelti fra gli insegnanti saranno sette.

Art. 62. — Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il « diploma in Scienze ed Arti grafiche ».

Art. 63. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione . . . . L. 18.000
soprattassa annuale di esami di profitto » 7.000
soprattassa per esami di diploma . . » 3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti possono usufruire durante il corso degli studi viene fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione del Politecnico.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 829.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « G. Maddalena », di Andria.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « G. Maddalena », di Andria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 830.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale « Raffaele Pucci » di Nocera Inferiore (Salerno).

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale « Raffaele Pucci » di Nocera Inferiore (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 831.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Scuola Grande Confraternita di San Teodoro », con sede in Venezia.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Scuola Grande Confraternita di San Teodoro », con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 832.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in frazione Calmazzo del comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino).

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° novembre 1962, integrato con due dichiarazioni del 4 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in frazione Calmazzo del comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 833.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Sanza (Salerno) con la Parrocchia di Santa Maria Assunta nello stesso Comune.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 10 ottobre 1962, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Sanza (Salerno), con la Parrocchia di Santa Maria Assunta nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 834.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 834. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, via E. Gianturco, n. 2, viene autorizzato ad acquistare dall'ing. Vito Di

Gioia, al prezzo di L. 52.000.000 (cinquantaduemilioni) un immobile sito in Roma, località Primavalle, in via Stefano Borgia, 61, costituito da un villino a tipo comune con diciotto appartamenti e vani sessantanove, da due piccole costruzioni accessorie, da una zona di terreno destinata a viale e giardino.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 78. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1963.

Decadenza della Compagnia italiana funivie - Società per azioni, dalla concessione della funivia San Remo-Monte Bignone.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli atti 9 agosto 1933 approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1216; 20 agosto 1936, approvato con regio decreto 17 settembre 1936, n. 1799; 4 marzo 1937 approvato con regio decreto 25 marzo 1937, n. 457, relativi alla concessione della funivia San Remo-Monte Bignone;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1955, numero 2/A/16;

Considerato che dal 29 giugno 1962 la Compagnia italiana funivie, concessionaria della funivia San Remo-Monte Bignone, ha perduto la disponibilità dei beni costituenti l'intero compendio patrimoniale della funivia per averli trasferiti al comune di San Remo in base ad una obbligazione di natura privatistica abusivamente considerata valida dalla Compagnia medesima;

Considerato altresì che la Compagnia ha commesso gravi e ripetute irregolarità amministrative (distrazione e comunque utilizzazione per fini diversi da quelli per i quali ne era stato disposto lo svincolo, della somma di L. 9.755.205, sull'importo di L. 17.571.185, per la quale era stato consentito il prelievo dai fondi di rinnovo per essere impiegata nei lavori di ammodernamento della funivia, nonchè diniego all'approvazione del bilancio della Compagnia per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1961 da parte del Collegio sindacale);

Considerato che malgrado le diffide 23 agosto e 6 ottobre 1962 intimate alla Compagnia concessionaria, le predette irregolarità non sono state in alcun modo sanate;

Visto l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Decreta:

La Compagnia italiana funivie Società per azioni, è dichiarata decaduta dalla concessione della funivia San Remo-Monte Bignone, accordata con gli atti di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1963

Il Ministro: Mattarella

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1963
Registro n. 91 bil. Trasp. (I.G.A.C.), foglio n. 173. — Pandolfo

(5923)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello e adiacenze nel comune di Abbiategrasso (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 settembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello e adiacenze nel comune di Abbiategrasso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Abbiategrasso;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla signora Carla Borsani in Rossi, dal sindaco di Abbiategrasso, dal sig. Angelo Locatelli, dal sig. Domenico Arioli, dalla Società per azioni Gas Carghetti, dalla Cooperativa case popolari San Carlo e dalla Banca popolare di Abbiategrasso;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, *costituita da complesso alberato* che circonda il Castello e si spande poi in ombrosi giardini, forma un quadro naturale di particolare interesse nonchè un insieme di notevole entità avente valore estetico-tradizionale che risulta quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona del Castello e adiacenze sita nel territorio nel comune di Abbiategrasso delimitata nel seguente modo: mappali 47, 45, via Motta, 31, 40, Fossa del Castello, viale F. Cavallotti, 2702, Roggia, linee Ferrovie dello Stato Mortara-Milano, 2571, 2621, piazza Macello, 669, 3082, 171, 170, 168, via Santa Maria, 164, vicolo Santa Maria, 147, 148, 149, via A. Teotti, 128, 127, 3300, 117, P. Golgi, 109, 61, 26, 105, corso Matteotti, 104, 59, 100, 97, 71, 73, 74, 76, 3799, 82, via C. Cantù e mappale 50, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Abbiategrasso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 - Adunanza del 22 settembre 1961

ABBIATEGRASSO: Tutela paesistica della zona del Castello e adiacenze.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Presa visione della documentazione grafica e fotografica;

Constatato che la zona sopradescritta forma un quadro naturale di particolare interesse costituito dal complesso alberato che circonda il vetusto Castello e si spande poi in ombrosi giardini a disposizione della cittadinanza costituendo una delle maggiori attrattive della città;

Considerato che la zona in questione oltre ad essere un quadro naturale di particolare interesse forma anche un assieme di varia e notevole entità che risulta quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Rilevato inoltre che sarebbe un vero peccato che questo complesso venisse deturpato nel suo aspetto avente valore estetico e tradizionale in particolare modo per quanto si riferisce ad eventuali costruzioni che non fossero intonate con l'ambiente;

delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 sul complesso sopradescritto di Abbiategrasso, delimitato nel seguente modo:

Mappali 47, 45, via Motta, 31, 40, Fossa del Castello, viale F. Cavallotti, 2702, Roggia, linea Ferrovie dello Stato Mortara-Milano, 2571, 2621, piazza Macello, 669, 3082, 171, 170, 168, 164, 147, 148, 149, 128, 127, 3300 e 117, P. Golgi, 109, 61, 26, 105, 104, 59, 100, 97, 71, 73, 74, 76, 3799 e 82, via C. Cantù e mappale 50.

(*Omissis*).

N. 260 RP

Pubblico all'albo pretorio di questo Comune nel giorno 6 marzo 1962, vi rimane affisso fino ad oggi 7 giugno 1962.

Abbiategrasso, addì 8 giugno 1962

Il Segretario

(5904)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato del comune di Gradara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato del comune di Gradara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gradara;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Gradara;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, con l'antico abitato circondato dalle medievali mura e la monumentale Rocca, costituisce, unitamente al verde circostante, un complesso avente valore estetico e tradizionale oltre a formare un quadro naturale di eccezionale importanza godibile dalle sottostanti vie pubbliche, dalla strada nazionale e dalla ferrovia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gradara come sotto delimitata « strada vicinale dell'Erba dall'incrocio con la strada vicinale della Fratta fino allo incrocio con la strada comunale della Stazione ferroviaria, ora provinciale detta strada, fino a Borgo Mercato strada comunale per Pesaro fino alla strada del cimitero dal cimitero all'incrocio fra le strade vicinali Fontanina e della Cupa in linea retta da detto incrocio alla strada vicinale dell'Erba lungo la strada della Canelina o Fontanina », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Gradara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 20

Oggi 25 ottobre 1961, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti di Ancona, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, alle ore 9,30, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) SANTAGATAFELTRIA: Bosco di Badia Monte Ercole;
2) GRADARA: *Proposta di vincolo di insieme dell'abitato;*
3) FOSSOMBRONE: Colle dei Cappuccini;
4) BORGO PACE: Località Bocca Trabaria;
5) Varie.

Sono presenti i signori:
Della Chiara Alcibiade, presidente;
Lumini ing. Ubaldo, soprintendente ai monumenti;
Mariotti ing. Carlo, rappresentante dell'Associazione degli agricoltori;
Benoffi rag. Renato, direttore dell'Ente provinciale del turismo;
Guidi arch. Gastone, rappresentante dell'Ordine degli architetti;
Baldassarri Lazzaro, sindaco del comune di Gradara;
Polidori Alfredo, sindaco di Santagatafeltria;
Federici Silvano, vice sindaco di Fossombrone;
Visara dott. Pietro, capo ispettore ripartimentale delle foreste di Pesaro.

E' assente il sig. Del Vedovo Giuseppe, rappresentante dell'Associazione industriali di Pesaro.

E' assente inoltre il sindaco di Borgo Pace.

Funge da segretario il geom. Mazzoli Antonio dell'Amministrazione provinciale di Pesaro.

Il presidente della Commissione, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

A richiesta del sindaco di Gradara la Commissione esamina l'argomento n. 2 riguardante la proposta di vincolo d'insieme dell'abitato.

La Soprintendenza ai monumenti illustra ai presenti la particolare situazione di Gradara che richiederebbe, a tutela dei suoi interessi paesaggistici e naturali, un'intervento, ai sensi della legge 1497 per disciplinare convenientemente l'edilizia in atto. Dello stesso pensiero è la stessa Amministrazione comunale che a mezzo del sindaco presente, conferma le giuste preoccupazioni della Soprintendenza.

Dopo breve discussione sull'argomento, la Commissione, all'unanimità, essendo a perfetta conoscenza della località e rinunciando per questo al sopraluogo, delibera di comprenderne nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Gradara la località come sotto delimitata, avente le caratteristiche previste dai numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto l'antico abitato circondato dalle medioevali mura con la monumentale Rocca, costituisce, con il verde circostante, un complesso avente particolare valore estetico e tradizionale oltre ad essere un quadro naturale di primaria importanza godibile dalle sottostanti vie pubbliche, dalla strada nazionale e dalla ferrovia:

« strada vicinale dell'Erba dall'incrocio con la strada vicinale della Fratta fino all'incrocio con la strada comunale della stazione ferroviaria, ora provinciale, detta strada, fino al Borgo Mercato, strada comunale per Pesaro fino alla strada del cimitero, dal cimitero all'incrocio fra le strade vicinali Fontanina e della Cupa in linea retta, da detto incrocio alla strada vicinale dell'Erba lungo la strada della Canelina ».

(Omissis).

Non essendovi altro da deliberare la riunione viene tolta alle ore 12.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: geom. Antonio MAZZOLI

(5897)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca della restante parte del lago di Varese, nel comune di Buguggiate (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona rivierasca della restante parte del lago di Varese nel comune di Buguggiate;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Buguggiate (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il vario andamento del terreno a guisa di collinette dolcemente degradanti fino al lago e per le sue ville signorili e grandi parchi ricchi di pregiate essenze, forma un quadro panoramico di rilevante importanza, visibile dalle diverse strade che lo percorrono, offrendo a sua volta un punto di vista e belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode l'ampia veduta del lago di Varese e delle sponde opposte;

Decreta:

La zona rivierasca del lago di Varese, sita nel territorio del comune di Buguggiate delimitata come segue: dalla sponda del lago; dalla linea di confine col territorio del comune di Varese; dall'autostrada; dalla strada provinciale; dalla linea di confine col territorio del comune di Azzate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Buguggiate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 4 Adunanza del 27 maggio 1961

Proposta di vincolo della zona rivierasca della restante parte del lago di Varese nel comune di Buguggiate

(Omissis).

Per quanto riguarda la zona del lago di Varese nell'ambito del comune di Buguggiate, la Commissione riconosce che questa è di straordinario interesse paesistico.

Tale zona, che è abbastanza estesa in profondità verso l'entroterra, sino a raggiungere l'autostrada Varese-Milano, ed altre strade provinciali o comunali di notevole traffico, per il suo vario andamento altimetrico e la ricchezza di vegeta-

zione, offre a chi percorre le strade suddette, la visione del lago in un susseguirsi di inquadrature panoramiche di altissimo valore per cui:

LA COMMISSIONE

Udita la relazione del presidente;

Constatato che la zona che si vuol vincolare è caratterizzata da un vario andamento del terreno il quale in alcune parti si eleva a guisa di collinette dolcemente degradanti in zone pianeggianti fino a raggiungere le acque del lago;

Visto che tutta la località è cosparsa di ville signorili e grandi parchi ricchi di pregiate essenze, tali da formare un quadro panoramico di rilevante interesse visibile dalle diverse strade che lo percorrono;

Considerato che la zona stessa costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampio panorama del lago di Varese e delle sponde opposte;

delibera (assente il sindaco di Buguggiate invitato regolarmente con lettera del 18 maggio 1961, n. 3156), l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sopradescritta, delimitata come segue:

a) dalla sponda del lago;

b) dalla linea di confine col territorio del comune di Varese;

c) dall'autostrada;

d) dalla strada provinciale;

e) dalla linea di confine col territorio del comune di Azzate.

COMUNE DI BUGUGGIATE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per un periodo di mesi tre a partire dal 6 agosto 1962.

Il segretario: Mario CONTINI

Il messo: Angelo BAROFFIO

(5898)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della piazza Tre Novembre e zone circostanti nel comune di Riano Romano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la piazza Tre Novembre nel comune di Riano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Riano Romano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, unitamente al viale Guglielmo Marconi e alla via XXIV Maggio, costituisce un punto di vista e belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode un ampio e caratteristico panorama, formato dalla sottostante vallata, da numerose colline, che degradano verso la valle del Tevere, e dalle vette degli Appennini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Riano Romano costituita dal viale Marconi, dalla piazza Tre Novembre e della via XXIV Maggio con i terreni sottostanti, compresi tra il belvedere stesso, le particelle 177, 178 (comprese) del foglio n. 15, strada comunale Vittorio Veneto allacciantesi alla via provinciale Rianese, la provinciale stessa, via della Fontana e particelle catastali 170, 171 (comprese) del foglio n. 15, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Riano Romano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 39

Oggi, 11 marzo 1961, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) RIANO: Piazza Tre Novembre - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che il viale G. Marconi, la piazza Tre Novembre e la via XXIV Maggio, nel comune di Riano Romano, costituiscono un pubblico belvedere dal quale si gode un ampio e caratteristico panorama, costituito dalla sottostante vallata, da numerose colline che degradono verso la valle del Tevere e dalle vette degli Appennini;

Rilevata la necessità di normalizzare le eventuali costruzioni nella zona sottostante, al fine di conservare libera la visuale dal belvedere;

Preso atto della delibera comunale con la quale si fanno voti perchè venga dichiarato di notevole interesse pubblico il belvedere in parola,

all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale G. Marconi, la piazza Tre Novembre e la via XXIV Maggio con i terreni sottostanti, compresi tra il belvedere stesso, le particelle catastali 177, 178 (comprese) del foglio n. 15, strada comunale Vittorio Veneto allacciantesi alla via provinciale Rianese, la provinciale stessa, via della Fontana e particelle catastali 170, 171 (comprese) del foglio n. 15.

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(5903)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1963.

Determinazione nella misura del 14 % dell'abbuono sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1° luglio 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1930, n. 5591 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1930), col quale, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del citato testo unico, fu stabilito nella misura del 17,50 % l'abbuono da accordare nella liquidazione dell'imposta di fabbricazione sul mosto di birra.

Considerato che dagli accertamenti, eseguiti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con i fabbricanti, è risultato che le effettive perdite medie subite attualmente dal mosto di birra fino al passaggio del prodotto al consumo rappresentano il 14 % del volume del mosto stesso;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'abbuono fissato col citato decreto ministeriale 24 luglio 1930, n. 5591, all'effettiva perdita che attualmente il prodotto subisce;

Decreta:

Articolo unico

L'abbuono sul mosto di birra accertato dal 1° luglio 1963, ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione, è fissato nella misura del 14 %.

Roma, addì 6 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(6047)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa sociale di consumo, con sede in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 22 aprile 1963 alla Società cooperativa sociale di consumo, con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa sociale di consumo, con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani del 7 ottobre 1948, repertorio 33011, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Nicola Puttilli ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri del Compartimento di Verona », con sede in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 10-11 aprile 1963 alla Società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri del Compartimento di Verona », con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo fra ferrovieri del Compartimento di Verona », con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna del 5 settembre 1945, repertorio 19181, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Mario Paganuzzi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al presidente del Consiglio di patronato presso il Tribunale di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 846 del 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 1963, n. 29, foglio n. 16, il Procuratore della Repubblica, presidente del Consiglio di patronato di Roma, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un'area di mq. 20.392,51 sita nel territorio del comune di Roma, località Acilia, disposta dal Comune stesso con atto pubblico pel notar Alessandro Massacci, in data 23 gennaio 1960, destinata alla erezione di un complesso edilizio per giovani adulti di ambo i sessi e per l'addestramento e la qualificazione al lavoro, secondo moderni criteri assistenziali.

(5716)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 1362/227, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Maria, nata in Bussi sul Tirino il 7 luglio 1898 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco estesa mq. 960 riportata in catasto alla particella n. 30 del foglio di mappa n. 15 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 250.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 1365/223, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Salvatore Alberto, nato in Bussi sul Tirino il 25 novembre 1906 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco estesa mq. 84 riportata in catasto alla particella n. 913, del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 67.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 1364/225, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Melchiorre Camillo, nato in Bussi sul Tirino il 29 maggio 1925 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco estesa m. 50 riportata in catasto alla particella n. 150 parte del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 72.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 1354/221, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trafficante Gaetano, nato in Bussi sul Tirino il 15 agosto 1908, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle- Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco, estesa mq. 64 riportata in catasto alla particella n. 914 del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 68.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 1366/224, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Agostino Antonio, nato a Castiglione a Casauria il 13 giugno 1905, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco, estesa mq. 20 riportata in catasto alle particelle numeri 1121 e 877 parte del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 73.

(5713)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, numero 121/14499, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Quacquarelli Agata, nata in Andria il 10 marzo 1926, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 38, riportata in catasto alla particella n. 37 parte, del foglio di mappa n. 102 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 167.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, numero 124, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Sgarra Vincenzo, nato in Andria il 7 gennaio 1924, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 275 riportata in catasto alla particella n. 39 parte, del foglio di mappa n. 102 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 171.

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, numero 127/14500, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Quacquarelli Antonio, nato in Andria il 7 novembre 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 315 riportata in catasto alla particella n. 40 parte, del foglio di mappa n. 102 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 173.

(5795)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1962, n. 29900/8610 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Simeone Domenico, nato a Filetto il 27 giugno 1891, Simeone Giuseppina, nata a Filetto il 4 settembre 1930 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco in Filetto ed Orsogna, estese mq. 2102 riportate in catasto alle particelle numeri 410 parte e 377/t del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 34 e 35.

(5678)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, n. 8866/2191, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a De Vincentis Tonino, nato in Torre de' Passeri il 18 gennaio 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese mq. 180 riportate in catasto alle particelle numeri 577 parte e 574/g, 577/c e parte delle strade, del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione e Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 476 e 475.

(5715)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 giugno 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 30 agosto 1958, nella zona di Serravalle Pistoiese (Pistoia) dell'estensione di ettari 550 circa, compresa entro i confini delimitati con il suddetto decreto ministeriale, viene revocato.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 15 novembre 1961, nella zona di Zerba, località « Belnome », della estensione di ettari 8100, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(5796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Larciano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5960)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5961)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5962)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Agliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5963)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5964)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Quarrata (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5965)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Montale (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5966)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5967)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5968)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Cisano sul Neva (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 596.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5969)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Balestrino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 641.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5970)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Magliolo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.273.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5971)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Giustenice (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5972)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Erli (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.348.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5973)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.709.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5976)

Autorizzazione al comune di Bergeggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Bergeggi (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.611.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5974)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1963, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5975)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Castelbianco (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.620.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5977)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1963, il comune di Valmozzola (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5978)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Belluno ad istituire una scuola per ottici con sede presso l'Istituto stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 4 Sanità, foglio n. 274, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto statale per l'industria e l'artigianato di Belluno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, viene autorizzato ad istituire, presso la propria sede, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Con il medesimo provvedimento si approvano il relativo regolamento scolastico, i programmi e le tabelle orarie di insegnamento e le modalità di esame.

(5728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Urbanistica » e della seconda cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Urbanistica » e la seconda cattedra di « Composizione architettonica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6046)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare l'area del Mosaico romano ed annesso terreno di proprietà del Comune.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 19547/2.14.6, del 13 maggio 1963, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare dal Comune l'area del Mosaico romano ed annesso terreno, al prezzo di L. 5.000.000, indicato al catasto al foglio 234, particella 115, di mq. 240 e particella 334 di mq. 300.

(5572)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad effettuare una permuta

Con decreto del prefetto di Perugia in data 6 aprile 1963, n. 34898 l'Università degli studi di Perugia, è stata autorizzata a permutare un appezzamento di terreno di sua proprietà, descritto in catasto al foglio 1, con particella 105, parte *b*) di una superficie di mq. 580, con altro di proprietà del comune di Deruta descritto al catasto al foglio 1 con le rate *A* e *C* della particella *A* avente una superficie complessiva di mq. 470, con corresponsione alla Università medesima del prezzo di L. 88.000 per conguaglio dipendente dalla maggiore superficie del terreno ceduto.

(5676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 4 aprile 1963, viene in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla ditta « Ghirardi e Puricelli » avverso il decreto del Ministro per le finanze 30 giugno 1958, n. 250572, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(6037)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), di complessivi ettari 268.79.80, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1448 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta COLOSIMO Luigi, fu Luca, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in

L. 15.563.970 (lire quindicimilionicinquecentosessantatremilanovecentosettanta) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 15.550.000, liquidato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 luglio 1954.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 31, part. 23/A, superficie Ha. 25.00.00, reddito dominicale L. —;
Foglio 24, part. 4/A, reddito dominicale L. —;
2° Corpo/A, totale reddito dominicale L. 10.222,69;
Foglio 24, part. 4/B, reddito dominicale L. —;
Foglio 24, part. 16, reddito dominicale L. —;
Foglio 24, part. 17, reddito dominicale L. —;
Foglio 24, part. 23, reddito dominicale L. —;
2° Corpo/B, totale reddito dominicale L. —;
Foglio 23, part. 36, classe I L. —.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo, totale superficie Ha. 25.00.00;
In complesso: superficie Ha. 268.66.00.

Corrige

Foglio 31, part. 23/A, superficie Ha. 25.13.80, reddito dominicale L. 8.798,30 (1);
Foglio 24, part. 4/A, reddito dominicale L. 4.836,00 (2);
2° Corpo/A, totale reddito dominicale L. 15.058,69;
Foglio 24, part. 4/B, reddito dominicale L. 7.588,36 (2);
Foglio 24, part. 16, reddito dominicale L. 3.660,61;
Foglio 24, part. 17, reddito dominicale L. 156,05;
Foglio 24, part. 23, reddito dominicale L. 64,09;
2° Corpo/B, totale reddito dominicale L. 11.469,11;
Foglio 23, part. 36, classe II.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo, totale superficie Ha. 25.13.80;
In complesso: superficie Ha. 268.79.80.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento Mod. 51 n. 5608 del 28 febbraio 1955, rilasciato dall'U.T.E. di Catanzaro;

(2) Dati desunti dal tipo di frazionamento Mod. 51 n. 5607 del 28 febbraio 1955, rilasciato dall'U.T.E. di Catanzaro.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 20 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,60	622,10	622,15	622,11	622,07	622,20	622,15	622,45	622,60	622,10
$ Can.	576,41	577,15	577,25	576,90	575 —	577,25	577,02	577,15	577,25	577 —
Fr. Sv.	143,70	143,82	143,85	143,8175	143,80	143,87	143,835	143,85	143,87	143,85
Kr. D.	90,14	90,17	90,20	90,18	90,05	90,20	90,18	90,17	90,20	90,10
Kr. N.	87,06	87,08	87,06	87,05	87 —	87,11	87,085	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	119,90	119,95	119,98	119,98	119,95	120 —	119,97	119,97	120 —	120 —
Fol.	172,81	172,875	172,86	172,89	172,90	172,85	172,90	172,85	172,06	172,85
Fr. B.	12,46	12,467	12,4675	12,46625	12,465	12,46	12,4675	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,87	126,96	126,95	126,96	126,95	126,98	126,975	126,95	126,98	127 —
Lst.	1740,98	1741,95	1741,70	1742 —	1741,50	1742,45	1742 —	1742,35	1742,45	1742 —
Dm. occ.	156,23	156,47	156,47	156,44	156,45	156,30	156,47	156,35	156,40	156,45
Scell. Austr.	24,07	24,11	24,10	24,1075	24,05	24,10	24,111	24,10	24,11	24,11
Escudo Port.	21,71	21,73	21,7225	21,71	21,70	21,73	21,71	21,72	21,74	21,72

Media dei titoli del 20 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	107,95
Redimibile 3,50 % 1934	92,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1963

1 Dollaro USA	622,13
1 Dollaro canadese	576,96
1 Franco svizzero	143,826
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	119,975
1 Fiorino olandese	172,895
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,967
1 Lira sterlina	1742 —
1 Marco germanico	156,455
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trenta posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trenta posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 729), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a trentadue anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande — Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno — Direzione generale degli affari generali e del personale — dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano; se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese, e dal tedesco o dall'inglese all'italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati, che aspirino a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno diportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori.

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuto da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato, dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino, di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	45.132
Indennità integrativa speciale . .	»	4.398
Assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	13.539
Assegno temporaneo (in corso di approvazione)	»	17.233
Totale netto mensile . . .	L.	80.302

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione I della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Interno, foglio n. 95

(5411)

Concorsi a posti di segretario generale di prima classe vacanti nelle provincie di Modena, Reggio Calabria ed Agrigento e nei comuni di Barletta (Bari) e La Spezia della classe prima e nei comuni di Afragola (Napoli), Busto Arsizio (Varese), Corato (Bari), Desenzano del Garda (Brescia), Frascati (Roma), Gubbio (Perugia), Manfredonia (Foggia) e Torre Annunziata (Napoli) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese o stanno per rendersi vacanti le seguenti segreterie generali:

provincie della classe prima: Modena, Reggio Calabria ed Agrigento;

comuni della classe prima: Barletta (Bari) e La Spezia;

comuni della classe seconda: Afragola (Napoli); Busto Arsizio (Varese); Corato (Bari); Desenzano del Garda (Brescia); Frascati (Roma); Gubbio (Perugia); Manfredonia (Foggia) e Torre Annunziata (Napoli).

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per nomina dei titolari delle segreterie dei seguenti comuni: Barletta (Bari) e La Spezia della classe prima; Afragola (Napoli), Busto Arsizio (Varese), Corato (Bari), Desenzano del Garda (Brescia), Frascati (Roma), Gubbio (Perugia), Manfredonia (Foggia), Torre Annunziata (Napoli) della classe seconda; e delle seguenti provincie: Modena, Reggio Calabria ed Agrigento della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capo ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di seconda classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 1° agosto 1963, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione dei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 5 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5954)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente assistenza a favore dei profughi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili. I candidati dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e della statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo od Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici spettanti ai combattenti e categorie assimilate come dal successivo articolo 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno le domande di partecipazione, sempre nel termine di giorni sessanta di cui al precedente articolo 3, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di 1ª visita sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno, altresì, un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina nel ruolo del servizio permanente effettivo del Servizio sanitario.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva della Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento sarà stabilito e reso noto il giorno in cui si svolgerà la prova di esame scritto.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.*

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti ad eccezione di quelli che venissero consentiti;

b) *prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;*

c) *prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;*

d) *prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.*

Durata di ciascuna prova orale e prova pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato, su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale di igiene dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro

il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei — stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti — sarà approvata con decreto ministeriale e verrà publicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario ruolo ufficiali medici nell'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 3 maggio 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Registro n. 35, *foglio n.* 381

(5604)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoquarantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 28 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è indetto un concorso per esami a centoquarantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
b) idoneità fisica all'impiego.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), debbono essere presentate, per via gerarchica, entro il termine di giorni quaranta decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande degli aspiranti dovranno essere assunte a protocollo dall'ufficio ricevente, il quale ne curerà l'immediata trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande i candidati debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito:

l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Tuttavia, gli aspiranti possono fare autenticare la loro firma da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare, sotto pena di decadenza, entro il termine di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*);

b) copia integrale dello stato matricolare, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

c) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

E' consentito, tuttavia, fare riferimento al titolo di studio prescritto che gli interessati abbiano eventualmente già depositato presso la Ragioneria generale dello Stato.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove critte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo) ovvero di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto (coefficiente 202), oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, già provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete l'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1963
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 017. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima: Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali; contratti; bilancio di previsione; rendiconto generale; entrate; spese; scritture contabili; agenti contabili e conti giudiziali; funzionari delegati e rendiconti amministrativi; responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda: Prova a carattere pratico sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato (Ordinamento e attribuzioni delle Ragionerie provinciali dello Stato; controlli demandati alle predette Ragionerie provinciali; atti amministrativi assoggettati a tali controlli; disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede, nella sua qualità di (1) . . . ., di essere ammesso al concorso per esami a centoquarantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Ragionerie stesse.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (2) . . . .

Recapito cui indirizzare le comunicazioni: . . . .

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) La firma dell'aspirante deve essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Tuttavia gli aspiranti possono fare autenticare la loro firma da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(5887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di applicato di segreteria negli istituti e scuole di istruzione tecnica, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 28 marzo 1963, nel Bollettino ufficiale n. 13 - parte II - di questo Ministero è stata pubblicata la relazione e la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di applicato di segreteria negli istituti e scuole di istruzione tecnica, concorso indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

In data 23 maggio 1963, nel Bollettino ufficiale n. 21 - parte II - di questo Ministero è stata altresì pubblicata « l'errata corrige » relativa alla pubblicazione di cui sopra.

(6007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2426 del 31 ottobre 1962, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1. Nucciarelli Luigi . . . . punti 46,613
2. Cocchi Mario . . . . » 46,182
3. Mugnai Sabatino . . . . » 45,973
4. Bigazzi Pier Fedele . . . . » 43,347
5. Biserni Sante . . . . » 42,947
6. Pelli Piero . . . . » 41,225
7. Nocera Franco . . . . » 40,401
8. Consonni Giorgio . . . . » 39,993
9. Pes Giuseppe . . . . » 37,777

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 21 maggio 1963

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1560, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1961;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Nucciarelli Luigi: Cortona - Teverina;
2) Cocchi Mario: Cortona - Fratta;
3) Mugnai Sabatino: Chitignano - Unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 21 maggio 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(5691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3195 del 22 maggio 1961, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni fatte pervenire dalla Prefettura e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è costituita come segue:

Presidente:

Romeo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Merlino prof. Antonio, docente in ostetricia e ginecologia;
Longo prof. Guglielmo, docente in ostetricia e ginecologia;
Paolillo Venere, ostetrica condotta del comune di Roccadaspide.

Segretario:

Celestino dott. Giovanni, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i relativi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Salerno, addì 7 giugno 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(5955)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per la condotta veterinaria del Consorzio Montefortino-Montemonaco, vacante al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice che ha ultimato i propri lavori in data 20 maggio 1963;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961:

1. Botticelli Stelio . . . . punti 55.–
2. Pacetti Rolando . . . . » 47,72
3. Tonni Sergio . . . . » 45 —
4. Torcellini Eliano . . . . » 43,38
5. Orlandi Vittorio . . . . » 43,25
6. Giorgi Lorenzo . . . . » 42,50
7. Morresi Ennio . . . . » 42 —
8. Zampetti Giorgio . . . . » 40,50
9. Angellotti Giuseppe . . . . » 40 —
10. Scarpetta Dario . . . . » 38,62
11. Pelliccioni Alberto . . . . » 37,50
12. Di Matteo Ernesto . . . . » 37,26

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1963

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, prot. n. 545 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso, bandito con decreto 20 giugno 1962 per la condotta veterinaria del Consorzio Montefortino-Montemonaco, vacante al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Botticelli Stelio, nato a Montecalvo in Foglia il 25 gennaio 1926 è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio Montefortino-Montemonaco.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1963

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(5738)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.